

N. 133/2014 RG

Tribunale Ordinario di Urbino

All'udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l'Avv. RENZINI ROSSI ROSELLA nonché l'Avv. GIANCARLO FALETTI e per la parte resistente, già dichiarata contumace, nessuno, i quali completano la discussione della causa e depositano nota spese.

Il giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura immediata.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO

in composizione monocratica in persona del giudice del lavoro Andrea Piersantelli pronuncia il seguente dispositivo di

S E N T E N Z A

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 133/2014 promossa da:

CASSANO Luigi, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Giancarlo Faletti del Foro di Torino e Rosella Renzini Rossi del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Pesaro, Via Antonio Scialoia n. 46

- RICORRENTE -

CONTRO

Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche Area Vasta 1, con sede in Fano, Via Ceccarini n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore

- RESISTENTE CONTUMACE -

Oggetto: retribuzione

Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da ricorso

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 24.3.2014 il dr. Luigi Cassano esponeva di essere risultato vincitore della selezione concorsuale per la copertura di posti di dirigente medico presso l'Asur convenuta, conclusasi con deliberazione n. 480/DZ2006 il 24.11.2006; di aver stipulato con la



convenuta un contratto individuale relativo a rapporto di lavoro esclusivo il 4.12.2006; di essere pertanto stato assunto a tempo indeterminato quale dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Urbino; di aver in precedenza intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato, maturando alla data del 12.9.2010, dalla assunzione del 12.9.2005, cinque anni di servizio senza soluzione di continuità, con le mansioni e i compiti attribuitigli; che al maturare del quinto anno di anzianità di servizio egli non era stato sottoposto alla procedure valutative di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 502/92 e ciò era avvenuto soltanto in seguito a sua richiesta specifica protocollata il 13.11.2012, e il collegio tecnico il 4.3.2013 lo aveva sottoposto alla valutazione risultata positiva ma conclusasi con ritardo di 29 mesi; che il suo rapporto di lavoro aveva natura esclusiva, per cui al compimento del quinquennio di anzianità di servizio e superata la verifica gli sarebbe spettato il riconoscimento della fascia superiore della indennità di esclusività di cui alla contrattazione collettiva della dirigenza medica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza quinquennale richiesta, vale a dire dal 1° ottobre 2010; che, viceversa, il direttore dell'Area Vasta 1 con determina n. 664/AV1 dell'11 luglio 2013 aveva preso atto della valutazione positiva della verifica da parte del collegio tecnico, ma aveva statuito che i cinque anni di servizio erano maturati il 1° dicembre 2012, vale a dire dopo cinque anni dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che con la stessa decorrenza 1° dicembre 2012 era conferito al ricorrente l'incarico di dirigente equiparato ed era attribuita l'indennità di esclusività e la relativa retribuzione di posizione nella componente minima unificata prevista dal ccnl e nella componente variabile aziendale prevista dall'accordo integrativo 20.12.2005 n. 581, che fossero corrisposte al ricorrente la maggiorazione della indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima unificata dalla stessa data. Sosteneva il ricorrente che la valutazione era intervenuta con colpevole ritardo e che all'esito non gli erano state attribuite le maggiori funzioni di cui all'art. 15 comma 4 D.Lgs. n. 502/92 (funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo nonché l'attribuzione di incarichi di direzione di strutture semplici) ed il relativo trattamento economico maggiore, tenuto conto del rapporto di esclusiva (art. 15 quater D. Lgs. n. 502/92), come previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, che espressamente richiamava. Evidenziava, infine, che, stante il ritardo dell'Asur nell'adempimento degli obblighi di valutazione e quindi retributivi, egli non poteva essere pregiudicato nella maggiorazione stipendiale con riferimento alla sopravvenuta normativa in materia di "blocco stipendiale" (art. 9 DL 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122). Chiedeva quindi di: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - che era stato sottoposto alla valutazione da parte del Collegio Tecnico aziendale con le finalità di cui all'art 15 co. 4 d.lgs. 502/92 con esito positivo della



medesima - a vedersi attribuire, con effetto 12/9/10 l'incarico dirigenziale di spettanza ed a vedersi riconoscere il trattamento economico connesso al detto incarico, con decorrenza dalla data suddetta, pari al quinto anno di anzianità richiesta; b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, titolare di rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda convenuta, al riconoscimento della "fascia superiore della indennità di esclusiva" a termini dell'art. 5 ccnl dirigenza sanitaria del SSN 8/6/2000, con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta (1/10/10); c) condannare l'Azienda convenuta a corrispondere al ricorrente, con effetto 12/09/10 (per l'incarico dirigenziale) e 1/10/2010 (per la fascia superiore della indennità di esclusività), le differenze retributive dovute per effetto dell'accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso, maggiorando le somme così calcolate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione; d) ovvero, in ragione del comportamento inadempiente serbato dall'Azienda convenuta, dichiarare la stessa tenuta e condannarla a risarcire il danno da ciò derivato all'esponente, danno da liquidarsi per la componente patrimoniale in somma pari a quella, lorda, definita sub c) e per la componente extrapatrimoniale in via equitativa avuto riguardo alla ritardata assegnazione di incarico dirigenziale ed allo svolgimento – per il tempo del ritardo - di mansioni dequalificate rispetto a quelle che sarebbe spettato di svolgere nonché per il pregiudizio di immagine patito; e) con vittoria di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali.

L' Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche Area Vasta 1 non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, ed era dichiarata contumace.

All'udienza del 9.10.2014 parte ricorrente produceva due documenti e il giudice rinviava il processo per la discussione, con termine per note; la causa era decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente depositata.

Parte ricorrente ha prodotto in udienza la determina n. 472/AV1 del 29.5.14 (successiva alla notifica del ricorso) del Direttore dell'Area Vasta n. 1, di modifica della precedente determina n. 664 dell'11.7.2013, con la quale è stata riconosciuta la decorrenza della indennità di esclusività spettante al ricorrente dal 1° ottobre 2010 (e non più come in precedenza indicato dal 1° gennaio 2012); il ricorrente ha dichiarato che con il cedolino stipendiale di maggio 2014 l'ASUR ha provveduto a fargli accreditare le differenze dovute per le mensilità dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011.



Ne consegue che per questa parte della domanda deve ritenersi cessata la materia del contendere, ma la Asur deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta in ritardo, dal giorno della maturazione del diritto al saldo effettivo.

Con la stessa deliberazione, però, l'Azienda resistente non ha provveduto a modificare la data di decorrenza dell'incarico dirigenziale ex art. 27 lett. c) ccnl 8/3/00, vale a dire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ancorché a tempo determinato, in conformità alla dgr 423/14, prodotta dal ricorrente all'udienza scorsa.

In base a detta delibera, infatti – cfr. art. 1 co. 1 parte seconda allegato A dgr 423 del 7/4/14 (protocollo di intesa tra Giunta Regionale ed enti del SSR e le OO.SS. della dirigenza medica) - : “nel rispetto di quanto definito dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 1160/11 e n. 1156/13 e in relazione al conferimento del nuovo incarico: a) al compimento del quinto anno (decorrente dalla data di prima assunzione contenuta nel contratto individuale di lavoro) di esperienza professionale, intesa come anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità ed a seguito di verifica positiva, al dirigente è conferito l'incarico ex art. 27 lett. c) del ccnl 8/3/00. Con pari decorrenza o, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 co. 6 ccnl 8/6/00 – biennio 2000/2001 – a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta va attribuita l'indennità di esclusività di fascia superiore 5-15 anni”

In base agli elementi acquisiti al ricorrente spettano:

- dal 12/09/10, al compimento del quinto anno (decorrente dalla data di prima assunzione contenuta nel contratto individuale di lavoro) di esperienza professionale, intesa come anzianità di servizio maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, ed a seguito di verifica positiva, il riconoscimento all'attribuzione dell'incarico dirigenziale afferente a “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo” ex art. 27 c) ccnl 8/6/00, ovvero all'attribuzione di incarico di direzione di strutture semplici;
- dal 1.10.2010 l'indennità di esclusività del rapporto ragguagliata alla tipologia di incarico dirigenziale conseguito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta, maturata al 12/9/10 (art. 5 co. 5 ccnl 8/6/00).

Con la determina n. 472/14, la Asur - Area Vasta 1 ha provveduto a riconoscere al dr. Cassano la sola “indennità di esclusività di fascia superiore 5-15 anni”, mentre non ha riconosciuto al medesimo la indennità di posizione corrispondente all'inquadramento dirigenziale ex art. 27 lett. c) ccnl 8/6/00: in applicazione della delibera suddetta, spettano al dr. Cassano a) dal 12/09/10, una



retribuzione totale di posizione - ex art. 27 lett. c) ccnl 8/6/00 nella misura minima garantita; b) dal 1°.10.2010, la indennità di esclusività ex art. 5 co. 6 ccnl 8/6/00 secondo biennio economico.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, non vi sono elementi per ritenere sussistente un danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello patrimoniale coperto dal riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a decorrere dalla data di maturazione del diritto.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Pronunziando in via definitiva, nella contumacia della convenuta, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- preso atto della sopravvenuta determina n. 472/AV1 del 29.5.2014, dichiara cessata la materia del contendere relativamente al diritto del ricorrente a vedersi attribuita la indennità di esclusività a decorrere dal 1° ottobre 2010;
- dichiara il diritto del ricorrente – sottoposto con esito positivo alla valutazione da parte del Collegio Tecnico aziendale con le finalità di cui all’art 15 co. 4 d.lgs. 502/92 - a vedersi attribuire, con effetto 12.9.10 l’incarico dirigenziale di spettanza ed a vedersi riconoscere il trattamento economico connesso al detto incarico, con decorrenza dalla data suddetta, pari al quinto anno di anzianità richiesta;
- dichiara il diritto del ricorrente, titolare di rapporto di lavoro esclusivo con l’Azienda convenuta, al riconoscimento della “fascia superiore della indennità di esclusiva” a termini dell’art. 5 ccnl dirigenza sanitaria del SSN 8/6/2000, con decorrenza corrispondente al primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta (1.10.10);
- condanna l’Azienda convenuta a corrispondere al ricorrente, con effetto 12.09.10 (per l’incarico dirigenziale) e 1.10.2010 (per la fascia superiore della indennità di esclusività), le differenze retributive dovute per effetto dell’accoglimento delle conclusioni spiegate, ed a rideterminare la entità della retribuzione dovuta al medesimo per gli anni a seguire fino alla data della sentenza, gravando le componenti retributive soggette della incidenza previdenziale ed assicurativa del caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del dovuto fino alla data di sua effettiva erogazione, detratte le somme già liquidate con la determina n. 472/14;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 42000,00 per compenso, € 225,00 per spese, oltre rimb. sp. gen., iva e cpa come per legge.

Così deciso in Urbino, all’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014

Il giudice



Andrea Piersantelli

